



LA FORMAZIONE DELLE CLASSI

A.S. 2016/2017

Nota prot. n. 11729 del 29 aprile 2016
Schema D.I. Miur/Mef/Fp
D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009

CRITERI GENERALI PER LA DEFINIZIONE DELL'ORGANICO

- **L'organico dell'autonomia** delle istituzioni scolastiche è costituito dai posti comuni, dai posti per il sostegno e dai posti per il potenziamento dell'offerta formativa (comma 63 legge 107/2015)
- In base ai commi 5 e 64 della Legge 107/2015 dall'a.s. 2016/17 la definizione delle consistenze dell'organico dell'autonomia è **triennale** (AA.SS. 2016/17, 2017/18, 2018/19). La dotazione dell'organico nazionale e regionale è riportata nelle tabelle allegate al D.I. MIUR/MEF/FP
- **L'organico dei posti comuni a livello nazionale**, è costituito con **601.126 posti**, pari alla consistenza delle dotazioni dell'anno 2011/2012 (600.839 posti - D.L. 98/2011 - art. 19 comma 7) incrementate dei 287 posti di geografia assegnati agli Istituti professionali e tecnici (art. 5 co.1 del DL 104/2013).
- **L'organico dei posti di sostegno a livello nazionale** è costituito con **96.480** posti pari ai 90.034 posti in organico di diritto 2015/16 (DL 104/2013) incrementati dai 6.446 posti di potenziamento aggiuntivi previsti dalla tabella 1 allegata alla legge 107/2015
- **L'organico dei posti di potenziamento a livello nazionale** è costituito con **48.812** posti previsti dalla tabella 1 allegata alla legge 107/2015, come ripartiti tra la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado (è esclusa la scuola dell'infanzia)
- La **ripartizione tra le Regioni** degli organici dei diversi ordini e gradi di scuola è stata effettuata con D.I., senza pregiudicare gli obiettivi di risparmio previsti dal DPR 81/2009 (ex organico di diritto ripartito tenendo conto dell'andamento demografico) e confermando la Tabella 1 della legge 107/2015 per quanto riguarda il potenziamento.
- **I Direttori regionali** provvedono alla **ripartizione dell'organico assegnato tra gli ambiti territoriali e le province** di competenza, e possono effettuare compensazioni tra i vari gradi di scuola, con esclusione dell'organico del potenziamento.
- I criteri e i parametri per la **formazione delle classi** sono fissati dal Regolamento **DPR 20 marzo 2009, n. 81**. I dirigenti scolastici devono provvedere alla relativa formazione con criteri di omogeneità, evitando squilibri numerici

CLASSI DI OGNI ORDINE E GRADO CON ALUNNI DISABILI

- L'art. 5 del **D.P.R. 81/2009** prevede che **le classi iniziali delle scuole di ogni ordine e grado**, comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, in cui sono accolti alunni con disabilità sono costituite **di norma con non più di 20 alunni** purché ne sia motivata la necessità in relazione alle esigenze formative e al progetto di integrazione adottato dalla scuola
- La **nota prot. 11729/2014** (CM organico diritto 2016/17) raccomanda nella costituzione delle classi con alunni disabili, di **evitare per quanto possibile il superamento del limite di 22 alunni in presenza di grave disabilità**
- La nota sull'OF dell'a.s. 2015/2016 (C.M. 19400/2015) raccomanda la massima attenzione nella costituzione delle classi con alunni disabili e di limitare le classi con più di 20 alunni in presenza di grave disabilità o di **due alunni disabili** nella stessa classe.
- Per le classi intermedie il rispetto di tali limiti deve essere rapportato anche all'esigenza di garantire la continuità didattica nelle stesse.

CRITERI GENERALI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI

<p align="center">Scuola dell'infanzia <i>art 9 DPR 81/2009</i></p>	<p align="center">Massimo 26 bambini per sezione</p>	<p align="center">Minimo 18 bambini per sezione</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Eventuali iscrizioni in eccedenza (se non è possibile ridistribuire i bambini tra scuole viciniori) sono ripartite tra le diverse sezioni della stessa scuola senza superare, comunque, le 29 unità per sezione, escludendo dalla redistribuzione le sezioni con alunni disabili. • Qualora le iscrizioni superino la capienza delle sezioni, hanno i bambini che compiono tre anni di età entro il 31 dicembre 2016. • Eventuali incrementi di posti, finalizzati all'estensione del servizio, possono essere autorizzati nell'ambito delle risorse complessive assegnate. Il contingente assegnato, invece, può essere ridotto solo in assenza di richieste o di liste di attesa.
<p align="center">Scuola Primaria <i>art 10 DPR 81/09</i></p>	<p align="center">Massimo 26 alunni per classe elevabili a 27 in presenza di resti</p>	<p align="center">Minimo 15 alunni per classe</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nelle scuole in cui si svolgono anche attività di tempo pieno, il numero complessivo delle classi è determinato sulla base del totale degli alunni iscritti. Successivamente si procede alla definizione del numero delle classi a tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie. Qualora il numero delle domande di tempo pieno ecceda la ricettività di posti/alunno delle classi da formare, spetta ai consigli di istituto l'indicazione dei criteri di ammissione. • Nelle scuole e nelle sezioni staccate dei comuni montani, delle piccole isole e in aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni non inferiore a 10 • Le pluriclassi devono essere attivate solo in caso di assoluta necessità con non meno di 8 e non più di 18 alunni, in zone particolarmente disagiate. Per quanto possibile, le pluriclassi non devono comprendere tutte e cinque le classi del corso. • Nella composizione delle classi si deve tenere in debita considerazione la presenza degli alunni con DSA (dislessia, disgrafia, disortografia, discalculia - CM 8 del 6 marzo 2013 e Direttiva 27.12.2012)

<p style="text-align: center;">Scuola Secondaria di I grado <i>artt 11/15 DPR 81/2009</i></p>	<p style="text-align: center;">Massimo 27 alunni per classe</p>	<p style="text-align: center;">Minimo 18 alunni per classe</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le iscrizioni eccedenti sono ripartite tra le classi fino ad un massimo di 28 alunni. • Si costituisce un'unica prima classe quando il numero degli alunni iscritti non supera le 30 unità • Il numero di classi seconde e terze è pari a quello delle prime e seconde di provenienza, a condizione che il numero medio di alunni per classe non sia inferiore a 20 unità. Diversamente, si procede alla ricomposizione delle classi, secondo i criteri generali di costituzione • Nelle scuole e nelle sezioni staccate in cui si svolgono anche attività di tempo prolungato, il numero complessivo delle classi si determina sulla base del totale degli alunni iscritti. Successivamente si procede alla determinazione del numero delle classi a tempo prolungato sulla base delle richieste delle famiglie. Se il numero delle domande di tempo prolungato eccede la recettività l'indicazione dei criteri di ammissione è rimessa ai consigli di istituto <ul style="list-style-type: none"> ✓ Non sono autorizzate classi a tempo prolungato in assenza di servizi e strutture idonee che consentono lo svolgimento di attività in fasce orarie pomeridiane e di almeno due o tre rientri settimanali. • Al fine di assicurare il mantenimento dell'insegnamento dello strumento musicale per i tre anni del corso, in prima classe il numero di alunni per ciascuno dei quattro strumenti musicali non può essere inferiore a tre. <ul style="list-style-type: none"> ✓ la conferma in organico di diritto dei corsi di strumento musicale attivati negli anni precedenti è autorizzata purché il numero dei frequentanti lo consenta. • Nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche: <ul style="list-style-type: none"> ✓ possono essere costituite classi per ciascun anno con non meno di 10 alunni ✓ possono essere costituite classi anche con alunni iscritti ad anni di corso diversi se il loro numero non consente la formazione di classi distinte. In questo caso gli organi collegiali competenti stabiliscono i criteri di composizione delle classi, che non possono contenere più di 18 alunni • Nelle situazioni di particolare isolamento, in presenza di corsi di preparazione agli esami di idoneità/licenza con esiguo numero di alunni, l'attività didattica è organizzata per moduli flessibili, che possono prevedere raggruppamenti anche variabili di alunni. L'organico relativo è costituito da 3 cattedre: una dell'area linguistica, una di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali, una dell'area artistico-espressiva o motoria, quest'ultima solo in presenza di specifico progetto della scuola.
--	--	---	---

Scuola secondaria di II grado

- Gli organici degli istituti di secondo grado sono determinati in base alle articolazioni orarie dei regolamenti: DPR n. 87/2010 relativo agli istituti professionali, DPR n. 88/2010 relativo agli istituti tecnici e DPR n. 89/2010 relativo ai licei
- Gli istituti di secondo grado acquisiscono la **denominazione**:
 - ✓ di licei se costituiti da soli percorsi liceali,
 - ✓ di istituti tecnici se costituiti da soli percorsi del settore economico e del settore tecnologico dell'istruzione tecnica
 - ✓ di istituti professionali se costituiti da soli percorsi dei settori servizi e industria ed artigianato dell'istruzione professionale
 - ✓ di "istituti di istruzione secondaria superiore" in presenza di ordini di studio diversi (solo a seguito di – necessaria - delibera regionale).
- Nelle istituzioni in cui sono presenti **istituti di diverso ordine** (es. di istituto tecnico e istituto professionale e di licei) o sezioni di liceo musicale e coreutico, le **classi prime e quelle iniziali del secondo biennio** si determinano **separatamente per ogni diverso ordine o sezione** di liceo musicale e coreutico, (art. 18, comma 3, DPR n. 81/2009).
- Negli altri casi il numero delle **classi prime e di quelle iniziali del secondo biennio** (classe terza del liceo classico, dei licei scientifici, artistici, linguistici, musicali, coreutici e delle scienze umane, classi terze degli istituti tecnici e degli istituti professionali alle quali si accede da un biennio) si ricava sulla base del **numero complessivo degli alunni** iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, e/o articolazioni e/o opzioni presenti nell'istituto. Ne deriva che se il totale delle classi non consente l'attivazione di uno o più corsi/indirizzi/articolazioni/opzioni, i Direttori regionali garantiranno quelli maggiormente richiesti evitando duplicazioni. Sono salvaguardati i **corsi unici** in ambito provinciale e quelli presenti nelle zone particolarmente disagiate.
- I **licei musicali** potranno attivare classi prime in numero non superiore a quelle funzionanti nel corrente a.s. 2015/16.
- I **Licei sportivi** previsti dal DPR 5.3.2013 n.52, proseguono lo sviluppo della **sezione avviata** dall'a.s. 2014/15.
- Nelle **classi prime**, in cui non è obbligatorio l'insegnamento dell'inglese non è consentito formare classi con gruppi di alunni che studiano lingue straniere diverse; la lingua prescelta è indicata dal POF tenendo *anche* conto delle richieste prevalenti. Eventuali **modifiche della lingua straniera** sono possibili in assenza di titolare, se non comportano a regime la trasformazione della cattedre interna in cattedra esterna, non vi siano nella provincia docenti in attesa di sede definitiva, o in soprannumero e non si determinino situazioni di soprannumerarietà.
- Qualora le risorse di organico assegnate lo consentano, **è possibile istituire posti di Ufficio tecnico già in organico di diritto**. Può essere attivato un solo Ufficio tecnico per ogni istituzione scolastica, compresi gli IIS (art. 8, co. 4, del regolamento dell'istruzione tecnica e art. 8, co. 7, del regolamento dell'istruzione professionale). I posti sono coperti **prioritariamente con personale titolare nella scuola** e, in mancanza, con personale appartenente a classe di concorso in esubero. La richiesta di istituzione va autorizzata dai Direttori regionali nel limite della dotazione organica assegnata.

Scuola secondaria di II grado			
<p>Classi prime e classi iniziali dei cicli conclusivi <i>art 16 DPR 81/09</i></p>	<p>Massimo 30 alunni per classe</p>	<p>Minimo 27 alunni per classe</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le prime classi e quelle iniziali del secondo biennio sono determinate, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e opzioni, dividendo per 27 il numero complessivo di alunni iscritti • Eventuali resti sono distribuiti senza superare il numero di 30 • Possono essere costituite classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio con un numero di alunni non inferiore a 12 per gruppo e a 27 complessivamente. • Le prime classi di sezioni staccate e scuole coordinate sono costituite di norma con non meno di 25 alunni. • Si costituisce una sola classe in presenza di 30 iscrizioni. • Se le iscrizioni per alcuni indirizzi sono insufficienti per la costituzione di una classe, il Consiglio di istituto individua i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi presenti nella scuola, ferma restando la possibilità per gli alunni coinvolti di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui sia attivo l'indirizzo richiesto. • Negli istituti con ordini di diverso tipo o sezioni di liceo musicale e coreutico (es.: licei e percorsi di istituto tecnico) il numero delle prime classi e di quelle iniziali del secondo biennio va definito separatamente per ogni ordine o sezione di liceo musicale e coreutico.
<p>Classi Intermedie e finali <i>art 17 DPR 81/09</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza, purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiore a 22. Diversamente devono essere accorpate • Le classi terminali sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi purché comprendano almeno 10 alunni 		

Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)

- **I percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale** per il conseguimento di una delle **23 qualifiche professionali** di cui all'Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27-07-2011 e del 19.1.2012 (D.I. MIUR/MLPS 11.11.2011 e 23.4.2012), sono realizzati dalle strutture formative accreditate dalle Regioni e possono essere realizzati dagli **Istituti professionali in regime di sussidiarietà**, secondo due distinte modalità (linee-guida capo II, punto 2- art. 13, co. I-quinquies della legge n. 40/07):
- **Offerta sussidiaria integrativa - tipologia A:** Gli studenti che si iscrivono alla classe prima degli indirizzi quinquennali degli istituti professionali possono contestualmente chiedere anche di poter conseguire, a conclusione del terzo anno, **una delle 22 qualifiche professionali correlate all'indirizzo quinquennale frequentato**, in attuazione dell'accordo territoriale traUSR e Assessorato Regionale. Gli Istituti professionali utilizzano le quote di autonomia e di flessibilità (quest'ultima da utilizzare in organico di fatto) di cui all'articolo 5, comma 3, lettere a) e c) del D.P.R. n. 87/2010, sulla base dei criteri riportati nelle Linee guida e nei limiti delle risorse disponibili.
- **Offerta sussidiaria complementare - tipologia B.** Possono essere istituite classi prime per **conseguire solo le qualifiche triennali presso gli istituti professionali** che assumono gli standard formativi e la regolamentazione dell'ordinamento dei percorsi triennali di IeFP, in attuazione dello specifico accordo territoriale traUSR e Assessorato Regionale. La spesa complessiva non potrà superare quella derivante dall'attivazione di percorsi ordinari.
 - per consentire la realizzazione dei percorsi triennali di IeFP verrà predisposta una **specifico funzione del sistema informativo** che riporta le classi di concorso elencate dalla Tabella 2 dell'intesa e non ricomprese tra quelle previste dagli attuali ordinamenti. La scelta della classe di concorso non dovrà comportare situazioni di soprannumero o di esubero a livello provinciale, tenendo a riferimento lo sviluppo quinquennale dei corsi statali e di quelli triennali di IeFP.
- La realizzazione dell'offerta sussidiaria integrativa e complementare avviene nel limite del numero di classi e della dotazione organica complessiva del personale statale.
- **Le classi iniziali** degli istituti professionali che attivano anche l'offerta sussidiaria di IeFP sono formate sulla base dei criteri previsti dal DPR 81/2009, tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti ai percorsi di istruzione professionale comprensivi di quelli che intendono conseguire titoli di qualifica e di diploma di IeFP.

ISTRUZIONE DEGLI ADULTI

L'istruzione degli adulti, a decorrere dall'a.s. 2014/15, in applicazione del DPR 263/2012 è articolata:

- Nei centri d'istruzione per gli adulti (CPIA) a cui sono assegnati:
 - I percorsi di primo livello per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione (*primo periodo didattico*) e la certificazione relativa all'obbligo di istruzione (*secondo periodo didattico*) - art. 4 co. 1 lettera a
 - I percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana (art. 4 co. 1 lettera c)
- Nei percorsi di secondo livello (ex corsi serali) realizzati dagli Istituti di istruzione tecnica, professionale e artistica, per il conseguimento del diploma relativo (art. 4 co. 1 lettera b), articolati in tre periodi didattici.
 - Questi percorsi devono essere attivati a partire dal primo periodo didattico (prot. 19400 del 3/7/2015)
 - E' possibile derogare dal numero minimo di alunni purché si adottino assetti didattico organizzativi che consentano di rientrare nei limiti di spesa previsti con una più razionale utilizzazione del personale attraverso le aggregazioni di studenti disposte con DI 12/3/2015.
- Le dotazioni organiche assegnate per l'a.s. 2015/16 sono confermate

ISTRUZIONE DEGLI ADULTI NEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

- Per i percorsi di primo livello e di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana, il numero dei docenti, individuati dal Dirigente scolastico del CPIA nell'ambito dell'organico dell'autonomia, sentito l'Istituto di prevenzione e di pena, è fissato:
 - in un docente per la scuola primaria
 - tre docenti di scuola secondaria di I grado
- I percorsi di secondo livello, finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, professionale e artistica, sono realizzati dalle istituzioni scolastiche, concordando con l'Istituto di prevenzione e di pena le modalità di erogazione. E' assicurato, in ogni caso, l'attivazione, nell'ambito delle risorse dell'organico dell'autonomia, di almeno un primo periodo didattico in ciascun istituto di prevenzione.
- Sono consentite entro i limiti delle dotazioni organiche assegnate a ciascuna regione, eventuali variazioni conseguenti agli adempimenti previsti dal protocollo d'intesa del 19 aprile 2016 dal MIUR e dal Ministero della Giustizia, all'applicazione delle misure di sistema finalizzate ad apportare i necessari adattamenti organizzativi e didattici, di cui al DI 12 marzo 2015, nonché ai compiti attribuiti alle Commissioni di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.R. n.263/2012.

SCUOLE PRESSO OSPEDALI

- Nell'ambito delle risorse di organico assegnate, l'art. 6 del DPR 81/09 prevede che i Direttori regionali, d'intesa con le ASL e i centri di recupero e riabilitazione, possono autorizzare classi di scuola primaria e secondaria di I grado per i minori ricoverati, anche in day hospital, presso ospedali e istituti di cura.
- Per l'istruzione secondaria di II grado in organico di diritto è possibile prevedere le risorse indispensabili per un'azione didattica proficua relativa agli insegnamenti comuni e alle aree di indirizzo (art. 6 comma 3).

ISTITUZIONI EDUCATIVE

- Le dotazioni organiche del personale educativo, determinate sulla base di apposito decreto interministeriale, non potranno superare la consistenza dell'anno scolastico 2011/2012.